

Sentenza: 3 maggio 2016, n.127

Materia: concorso agli oneri della finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale

Parametri invocati: articolo 81, 97 primo comma e 119 Cost. anche in riferimento all'articolo 10 legge costituzionale 3/2001, e articoli 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello statuto speciale della Regione Siciliana) conv. dalla l.cost. 2/1948 e articolo 2 primo comma del decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria)

Giudizio: legittimità in via principale

Ricorrente: Regione siciliana

Oggetto: Articolo 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge di stabilità 2015)

Esito:- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 415 della l.190/2014, promossa in riferimento a tutti i parametri invocati

-non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 commi 400, 401, 403, 405 e 416 della l.190/2014 con riferimento a tutti i parametri invocati

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: Le disposizioni impugnate impongono alle regioni a statuto speciale un ulteriore concorso agli oneri della finanza pubblica generale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sia in termini di indebitamento netto sia in termini di saldo netto da finanziare, che per la Regione siciliana è pari a una quota annuale di 273 milioni di euro (comma 400). Tale onere viene inserito nel quadro degli obblighi di finanza pubblica di cui all'articolo 1 comma 454 della l.228/2012 ovvero nell'obiettivo «in termini di competenza eurocompatibile» (comma 401): si stabilisce, poi, che tale onere debba essere soddisfatto con il procedimento di cui all'articolo 27 della legge 42/2009, e che nelle more di attuazione di quest'ultimo, si proceda con accantonamenti sulle quote di partecipazione ai tributi erariali (comma 403) e si obbliga il Ministero dell'economia e delle finanze a comunicare alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, l'obiettivo rideterminato del patto di stabilità interno (comma 405). I commi 415 e 416 prorogano, infine, di un anno (cioè sino al 2018), le forme di concorso regionale alla finanza pubblica, già stabilite con le leggi di stabilità 2013 e 2014.

La Regione Siciliana ritiene che le disposizioni sopra richiamate violino gli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione siciliana nonché l'articolo 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074/1965, di attuazione finanziaria del medesimo statuto. In primo luogo, infatti, la Regione censura l'accantonamento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali come metodo per assicurare la compartecipazione della Regione al risanamento della finanza pubblica, in quanto esso rappresenterebbe una forma di riserva allo Stato di tributi spettanti alla Regione, effettuata in assenza delle condizioni stabilite dalle norme statutarie e di attuazione dello stesso, sopra richiamate. In secondo luogo si denuncia che l'onere finanziario, in tal modo imposto alla Regione, sottraendo a quest'ultima tributi erariali di sua spettanza, la priva della necessaria autonomia finanziaria per svolgere le ordinarie attività di competenza e attenterebbe così alla sua autonomia finanziaria, con violazione degli articoli 43 dello statuto e degli articoli 81, 97, primo comma, e 119 Cost., anche in riferimento all'articolo 10 della legge cost. 3/2001.

Inoltre i commi 415 e 416 dell'articolo 1 della l.190/2014, prorogando di un anno le forme di concorso regionale alla finanza pubblica, già previste nelle leggi di stabilità 2013 e 2014, realizzerebbero un'altrettanto illegittima riserva allo Stato di entrate erariali di competenza della Regione, privandola delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle ordinarie attività regionali.

La Corte dichiara, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso relativamente all'impugnazione dell'articolo 1 comma 415. L'impugnazione, infatti, si basa sul presupposto, privo di argomentazione, che con la disposizione venga prorogato un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, mentre secondo la Corte si tratta della proroga di una riduzione della spesa regionale già prevista nell'articolo 1, comma 454, della legge 228/2012. L'onere motivazionale di tale assunto non è stato in alcun modo assolto da parte della ricorrente, e la questione sollevata su questo profilo è perciò inammissibile.

Nel merito la Corte giudica infondate le questioni di legittimità sollevate con riferimento ai commi 400, 401, 403, 405 e 416 richiamando, in proposito, la propria giurisprudenza in materia.

In particolare, la Corte ricorda quanto già enunciato con la sentenza 77/2015, in merito alla distinzione tra riserva e accantonamento.

Con *la riserva* lo Stato sottrae definitivamente all'ente territoriale una quota di compartecipazione ai tributi erariali che ad esso sarebbe spettata, e se ne appropria a tutti gli effetti allo scopo di soddisfare specifiche finalità. Con *l'accantonamento*, invece, le poste attive che spettano alla

Regione in forza degli statuti e della normativa di attuazione permangono nella titolarità della Regione, ma sono temporaneamente sottratte alla sua disponibilità, per indurre l'autonomia speciale a contenere di un importo corrispondente il livello delle spese.

Nel caso di specie, atteso che il concorso della Regione Siciliana al risanamento della finanza pubblica è legittimamente imposto, in quanto inquadrato nel patto di stabilità interno per il rispetto degli obblighi in termini di competenze euro compatibili, l'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, costituisce, a giudizio della Corte, il mezzo procedurale idoneo con il quale l'autonomia speciale, senza essere privata definitivamente di quanto le compete, partecipa a quel risanamento, restando congelate a tal fine le risorse che lo Stato trattiene.

Tuttavia, affinché *l'accantonamento* non si tramuti in una definitiva sottrazione e appropriazione di risorse regionali da parte dello Stato, ovvero in *riserva*, occorre che esso non si protragga senza limite (sentenze 239/2015 e 77/2015). E l'accantonamento, nel caso di specie rispetta anche questo requisito, in quanto è limitato al 2018.

Infine quanto all'impossibilità, per la Regione siciliana, di adempiere alle proprie funzioni regionali per l'illegittima sottrazione di risorse finanziarie, la Corte richiama la propria costante giurisprudenza in materia che afferma la legittimità delle riduzioni delle risorse regionali, *a condizione che non comportino uno squilibrio tale da compromettere le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, da pregiudicare l'adempimento dei compiti affidati alla Regione*. Tuttavia ricorda la Corte, *grava sul deducente l'onere probatorio circa l'irreparabile pregiudizio lamentato, da soddisfarsi dimostrando, anche attraverso dati quantitativi, l'entità dell'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni* (ex plurimis, sentenze 239/2015, 26 e 23/2014) e nel caso di specie, l'asserito squilibrio non è stato dimostrato dalla Regione Siciliana.

